

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO

SOMMARIO:

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Finalità e definizioni

Art. 2 - Ambito di applicazione

Art. 3 - Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di video sorveglianza

CAPO II – OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 4 - Notificazione

Art. 5 - Responsabile

CAPO III – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 6 - Modalità di raccolta e trattamento dei dati personali

Art. 7 - Informazioni rese al momento della raccolta

Art. 8 - Diritti dell'interessato

Art. 9 - Sicurezza dei dati

Art. 10 – Limiti di utilizzo

Art. 11 - Danni cagionati per effetto del trattamento

Art. 12 - Comunicazione

CAPO IV – TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art.13. Tutela.

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - FINALITÀ E DEFINIZIONI

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato dal Comune di Costabissara mediante l'attivazione di impianti di videosorveglianza nel territorio di competenza, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o Associazione coinvolti nel trattamento.
2. Per tutto quanto non risulta essere dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Decreto Legislativo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e al provvedimento generale del Garante sulla videosorveglianza in data 29.04.2004.
3. Per le definizioni contenute nel presente regolamento si rinvia all'art. 4 della normativa citata (allegato A)

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali realizzato mediante un impianto di videosorveglianza attivato sul territorio del Comune di Costabissara gestito dal Comando di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni di Caldogeno, Costabissara e Isola Vicentina.

ART. 3 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE FINALITÀ ISTITUZIONALI DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito della attivazione di un impianto di videosorveglianza.
 2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Costabissara, in particolare dal Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n° 616, dalla legge 7 marzo 1986, n° 65 sull'ordinamento della Polizia Municipale, nonché dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti Comunali vigenti, sono:
 - a) attivare uno strumento operativo di protezione civile sul territorio urbano;
 - b) ricostruire, in tempo reale, la dinamica di atti vandalici od azioni di teppismo nei luoghi pubblici di principale frequentazione, per permettere un pronto intervento della Polizia Municipale e delle forze dell'ordine in supporto, a tutela del patrimonio pubblico;
 - c) vigilare sul pubblico traffico
 - d) rilevare situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, consentendo l'intervento degli operatori.
 - e) controllare determinate aree, anche in relazione all'abbandono di rifiuti.
3. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

CAPO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

ART. 4 – NOTIFICAZIONE

1. Ai sensi del provvedimento generale del Garante n° 1 del 31.03.2004, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza per la tutela del patrimonio e della sicurezza delle persone è escluso dall'obbligo di notificazione.

ART. 5 - RESPONSABILE

1. Il responsabile del trattamento dei dati personali rilevati con il sistema di videosorveglianza viene individuato, con provvedimento del titolare del trattamento, nella figura del Comandante di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni di Caldogeno, Costabissara e Isola Vicentina
2. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di legge e del presente regolamento.
3. Il responsabile potrà nominare con apposito provvedimento gli incaricati del materiale trattamento dei dati i quali dovranno attenersi scrupolosamente alle istruzioni impartite.

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 6 - MODALITÀ DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali oggetto di trattamento vengono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati salvo esigenze di polizia o di giustizia;
 - d) conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto e, in ogni caso, pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 4;

- e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico di cui al precedente art. 3, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato.
2. Il sistema si compone di una rete di comunicazione dati basata su tecnologie miste, via etere e su fibra ottica, e di telecamere connesse al Comando di Polizia Locale.

Il sistema è a circuito chiuso e il relativo elaboratore non è interconnesso con altri sistemi, archivi o banche dati, né accessibili da altre periferiche.

3. Il terminale di gestione delle telecamere è posizionato presso il Comando di Polizia Locale.
4. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a una settimana presso il Comando di Polizia Locale. Un eventuale allungamento dei tempi di conservazione è consentito esclusivamente in relazione alla necessità di custodire o

consegnare una copia specificamente richiesta dall'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione ad una attività investigativa in corso.

Il sistema di videosorveglianza impiegato dovrà, se possibile, essere programmato in modo da operare la cancellazione automatica di ogni supporto al momento prefissato.

5. L'accesso alle immagini ed ai dati personali strettamente necessari è ammesso per il responsabile e gli incaricati del trattamento di cui all'art. 5. E' vietato l'accesso ad altri soggetti salvo che si tratti di indagini giudiziarie o di polizia.

ART. 7 - INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA

1. Il Comune di Costabissara, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003, nei luoghi in cui sono posizionate le telecamere, si obbliga ad affiggere una adeguata segnaletica su cui è riportata la seguente dicitura: "AREA VIDEOSORVEGLIATA" e in caratteri più minuti "La registrazione è effettuata dal Comune di Costabissara per fini di tutela del patrimonio pubblico – art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali".
2. La suddetta segnaletica potrà inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione.

ART. 8 - DIRITTI DELL'INTERESSATO

1. I diritti dell'interessato sono compiutamente disciplinati dall'art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003 (allegato B).

ART. 9 - SICUREZZA DEI DATI

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi, ai sensi e per gli effetti del precedente art. 6, comma 4, presso un locale non accessibile al pubblico situato all'interno della sede del Comando di Polizia Locale.

A tale locale possono accedere esclusivamente il Responsabile del trattamento e gli incaricati del trattamento dei dati. Non possono accedere altre persone se non sono accompagnate da coloro che sono autorizzati.

2. I supporti magnetici od ottici sui quali sono registrate le immagini, numerati e registrati con sistema alfanumerico dal responsabile o dagli incaricati, sono conservati in idonea cassetta di sicurezza (cassaforte) il cui codice di apertura sarà in possesso esclusivamente degli stessi (responsabile e incaricati).

ART. 10 – LIMITI DI UTILIZZO

1. Le immagini raccolte non potranno assolutamente essere utilizzate per finalità diverse da quelle stabilite all'articolo 3 del presente regolamento ed in particolare secondo quanto segue.

2. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Sarà cura del responsabile del trattamento sorvegliare le scene inquadrare affinché le telecamere non riprendano luoghi di lavoro, anche se temporanei, come ad esempio cantieri stradali o edili, giardini durante la cura delle piante da parte dei giardinieri, sedi stradali durante la pulizia periodica od il ritiro dei rifiuti solidi, luoghi presidiati dalle forze dell'ordine, compreso il personale della Polizia Locale.

3. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

ART. 11 - DANNI CAGIONATI PER EFFETTO DEL TRATTAMENTO

1. In base a quanto previsto dall'art. 15 del Decreto Legislativo 196/2003, chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'art. 2050 del codice civile.

ART. 12 – COMUNICAZIONE

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Costabissara a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali. In tale caso il Comune di Costabissara si obbliga a dare preventiva comunicazione al garante per la protezione dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 39, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 196/2003.

2. Non si considera comunicazione, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

CAPO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

ART. 13 - TUTELA

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dal Decreto Legislativo 196/2003.

2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli art. 4 – 6 della legge 07.08.1990 n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 5.

Allegato A)

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali.

Art. 4. Definizioni (stralcio)

1. Ai fini del presente codice si intende per:

a) "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;

- b) "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
- c) "dati identificativi", i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
- d) "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
- e) "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
- f) "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
- g) "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
- h) "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- i) "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
- l) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- m) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- n) "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- o) "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
- p) "banca di dati", qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti;
- q) "Garante", l'autorità di cui all'articolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Allegato B)

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali

Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

